

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio Centrale per il Referendum, composto dai Signori:

- MONTANARI VISCO	dott. Giancarlo	Presidente
- BILE	dott. Franco	vice Presidente
- SCOPELLITI	dott. Paolo	Componente
- SIBILIA	dott. Stanislao	"
- ARCHIDIACONO	dott. Vincenzo	"
- TADDEUCCI	dott. Marcello	"
- VALIANTE	dott. Mario	"
- PONTRANDOLFI	dott. Pasquale	"
- MICANGELI	dott. Bruno	"
- GIULIANI	dott. Gennaro	"
- BUCCARELLI	dott. Gaetano	"
- SATTA FLORES	dott. Bruno	"
- ALIANO	dott. Vito	"
- CORSARO	dott. Michele	"
- SENSALÉ	dott. Antonio	"
- GIAVEDONI	dott. Domenico	"
- MERIGGIOLA	dott. Enzo	"
- PALMISANO	dott. Vittorio	"
- CAMPANILE	dott. Matteo	"
- CIUFO	dott. Giuseppe	"
- BUOGO	dott. Giorgio	"
- VERDE	dott. Filippo	"
- ALIBRANDI	dott. Antonio	"
- SIENA	dott. Francesco	"
- MONACO	dott. Nicola	"
- SGROI	dott. Renato	"
- TROJANO	dott. Pasquale	"

riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

O R D I N A N Z A

A. Referendum relativi alla materia sanitaria

" Va premesso che in applicazione della legge 25.5.1970 n. 352 il D.P.R. 30 dicembre 1992 n. 502 è oggetto di due distinti quesiti referendari, dei quali uno mira all'abrogazione dell'intero testo legislativo, mentre l'altro tende all'abrogazione di alcune parti di esso. In particolare si richiede l'abrogazione totale degli artt. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, nonché di alcune espressioni o di alcuni commi degli artt. 1, 2, 7, 13, 14, 15, 17 e 18.

Deve, inoltre, rilevarsi che la Corte Costituzionale, con la sentenza 28 luglio 1993 n. 355, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune delle norme del cennato decreto

investite dal secondo quesito referendario e, in particolare, la parziale incostituzionalità dell'art. 3 sesto e dodicesimo (rectius: tredicesimo) comma, 4 terzo comma, 8 quarto comma, 13 primo comma, nonché l'illegittimità costituzionale dell'intero quarto comma dell'art. 8.

Inoltre, con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14.3.1993 n. 10, è stato corretto un errore materiale verificatosi nella stampa del testo dell'art. 3, undicesimo comma dello stesso decreto.

Ne deriva che le norme contenute nei citati artt. 3, 4, 8 e 13 debbono essere sottoposte ai due referendum nel testo risultante dalla citata sentenza della Corte Costituzionale nonché, per l'art. 3, anche dal suddetto comunicato."

#### B. Referendum relativi alla materia previdenziale

##### Va rilevato:

- che tra le norme del Decreto Legislativo n. 503 del 1992 in ordine alle quali è stata promossa, ai sensi dell'art. 27 della legge 25.5.1970 n. 352, l'iniziativa referendaria sono compresi il primo e il quarto comma dell'art. 3 ed il primo comma dell'art. 7;
- che ai sensi di tali commi, interpretati in correlazione con il disposto dell'art. 13 dello stesso D.lgs.: a) per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti b) per i lavoratori autonomi iscritti all'I.N.P.S., e c) per i lavoratori iscritti a forme di previdenza sostitutive ed esclusive della assicurazione generale obbligatoria, dotati tutti alla data del 31 dicembre 1992 di una anzianità contributiva inferiore a 15 anni, per la quota di pensione corrispondente all'anzianità contributiva acquisita a decorrere dal 1° gennaio 1993, la retribuzione pensionabile è determinata con riferimento ai periodi stabiliti dalla normativa precedente a detta data, incrementata dai periodi contributivi intercorrenti tra la data stessa e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione;
- che ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 11.8.1993 n. 373 - emanato in attuazione dell'art. 3 lett. o) della legge delega 23.10.1992 n. 421 - in forza del richiamo al precedente art. 1, per le stesse categorie di lavoratori sopra menzionate la retribuzione pensionabile relativa alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993 è determinata per la quota di pensione corrispondente a tali anzianità, in base alla media delle retribuzioni imponibili relative agli anni coperti da contribuzione assicurativa riferita all'intera vita lavorativa;
- che questo nuovo criterio di calcolo risulta modificativo di quello previsto dai citati commi del Decreto Legislativo n. 503 del 1992, e volto ad incidere in senso più ampiamente riduttivo sulla misura di una quota parte della pensione rispetto a quella determinabile in base al sistema normativo previgente;
- che la suindicata innovazione ex art. 2 del D.lgs. n. 373 del 1993 - la quale si inserisce, senza sostituirla integralmente nella precedente disciplina - per un verso risulta informata ai medesimi principi ispiratori della disciplina della materia attuata con il D.lgs. n. 503 del 1992 (alterandone un sia pure limitato profilo nell'intento di ridurre ulteriormente il divario

tra spese previdenziali e prodotto interno lordo, secondo le direttive date al punto 1 dell'art. 3 della legge-delega 23.10.1992 n. 421) e per altro verso risulta mirata a finalità diametralmente opposta a quella perseguita dai firmatari della proposta di referendum (fondata e legittima apparendo la presunzione che con tal mezzo si sia inteso espungere dall'ordinamento, oltre alle citate disposizioni del D.lgs. n. 503/92, quelle successive eventuali che ne alterassero in senso peggiorativo per le tre categorie di pensionandi ivi indicate, ed ancorchè marginalmente, la portata precettiva);

- che il disposto di cui all'art.1 del D.lgs. 11.8.1993 n. 373 attiene invece alla determinazione della retribuzione pensionabile di una categoria di lavoratori - di prima occupazione, assunti dopo il 31.12.1992 e privi di anzianità assicurativa al 1° gennaio 1993 - del tutto diversa da quelle contemplate nei commi primo e quarto dell'art. 3 e nel comma primo dell'art. 7 del D.lgs. n. 503 del 1992 - lavoratori già dotati di una anzianità contributiva alla data del 31.12.1992 e perciò portatori di interessi incisi dalle suindicate disposizioni e dalle altre nell'ordinamento introdotte con lo stesso decreto;
- che, disciplinando l'art. 1 del D.lgs. n. 373 del 1993 una materia diversa (per diversità di posizioni soggettive considerate) da quella costituente oggetto del precedente D.lgs. n. 503 del 1992, resta esclusa la ipotesi di una interferenza della successiva previsione normativa rispetto a quella di data anteriore;
- che nel rispetto dei principi fissati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 68 del 1978, i due quesiti referendari in esame devono ora intendersi estesi alle sopravvenute modificazioni, arrecate dall'art. 2 del D.lgs. n. 373 del 1993 al disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 3 e del comma 1 dell'art. 7 del D.lgs. n. 503 del 1992, e a quest'ultimo nel suo complesso; ma non anche alla disciplina introdotta per la prima volta e relativamente a posizioni lavorative e contributive diverse dall'art. 1 del D.lgs. n. 373 del 1993;
- che di conseguenza la formulazione dei due quesiti in esame deve essere integrata, a norma del secondo comma dell'art. 27 della legge n. 352 del 1970 come precisato in dispositivo;

P.Q.M.

- A) Integra i quesiti delle richieste di referendum in materia sanitaria nel senso che le norme di cui agli artt. 3, 4, 8 e 13 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 sono sottoposte a referendum nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale 28.7.1993 n. 355, nonchè dal comunicato di errore materiale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14.3.1993 n. 10;
- B) Integra i quesiti delle richieste di referendum in materia previdenziale nel senso che ai rispettivi originari testi interrogativi sono aggiunte le parole "e l'art. 2 del Decreto

Legislativo 11.8.1993 n. 373 (attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera o, della legge 23.10.1992 n. 421, recante calcolo delle pensioni per i nuovi assunti)".

Così deciso il 30 novembre 1993.



IL PRESIDENTE

*Giuseppe Latorre*

1/12/1993

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

(Dott. Carla Spigarello)

*Carla Spigarello*

